

SCHEMA DI CONVENZIONE

L.R. 31.12.2012 n. 55

Art. 4 – Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale

L'anno 2023 addì del mese di

Tra:

il comune di Sommacampagna (VR) c.f. 00259810232 con legale rappresentante il signor nato a il e residente a che agisce nella sua qualità di dirigente del Comune di ovvero legale rappresentante all'uopo autorizzato (con deliberazione del Consiglio Comunale n° in data.....)

e la

Signora Andreoli Daniela in forza della sua qualità di legale rappresentante degli aventi titolo, ditta Autotrasporti Savit S.r.l., con sede legale in Comune di Sommacampagna (VR) in via dell'Industria n. 35, p.iva 02993860234, in seguito chiamato soggetto attuatore

PREMESSO CHE

Il D.P.R. n. 160/2010 – articolo 8, L.R. n. 55/2012 – articolo 4 L.R. n. 25/2014, consente ai comuni di adottare una variante al proprio strumento urbanistico generale per disciplinare gli interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali ed alberghieri, localizzati in difformità della destinazione di piano o che abbiano raggiunto i limiti degli indici di edificabilità della zona;

Che il soggetto attuatore di cui sopra ha presentato all'ufficio comunale Sportello Unico per le Attività Produttive, di seguito chiamato SUAP, domanda di e protocollata

presso Il Comune di Sommacampagna (VR) in data
n..... volta ad ottenere il provvedimento finale unico per le opere
in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'articolo 4 della Legge
Regionale n. 55/2012;

Che l'edificio e l'area oggetto della richiesta ricade in Comune di
Sommacampagna (VR) in Via dell'Industria e distinto catastalmente ai
mappali n. 347-352 foglio n. 41 per una superficie una superficie territoriale
di mq 6.184;

Che, a seguito di parere favorevole espresso in sede di conferenza di
servizi decisoria con verbale prot. del, detta
determinazione, comportando variazione dello strumento urbanistico
vigente (P.I./PRG) costituisce proposta di variante allo stesso strumento
urbanistico;

Che l'intervento urbanistico/edilizio approvato in conferenza di servizi
decisoria ha ottenuto tutti i pareri di competenza, sanitari, ambientali,
idraulici e geologici, paesaggistici e ogni altra valutazione tecnica
necessaria.

Che l'Amministrazione Comunale ha favorevolmente condiviso la scelta
in quanto ritenuto che tale procedura possa arrecare evidente
vantaggio per la collettività, perseguendo obiettivi economici d'utilità
pubblica riconducibili alla tutela del territorio e dei livelli occupazionali,
con espressa esclusione di intenti speculativi immobiliari, in conformità a
quanto previsto dal primo capo della Legge Regionale n. 55/2012;

Che a seguito della pubblicazione dell'esito della Conferenza dei Servizi
Decisoria sono/non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni e
la variante proposta ha avuto definitiva approvazione con deliberazione
di Consiglio Comunale n. del divenuta esecutiva
ai sensi di legge;

Che a tal fine si richiamano alla presenta Convenzione i seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata:

ELABORATI TECNCI

.....

.....

ELABORATI GRAFICI

.....

.....

.....

Che il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, e ritenuto quanto sopra parte contestuale ed integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - L'intervento richiesto ha per finalità

-;
- la possibilità di mantenere e compatibilmente anche ad ampliare la base occupazionale e a garantire un miglioramento dell'ambiente circostante
- a garantire un corretto uso anche ai fini di un utilizzo pubblico potenziando anche la promozione del territorio comunale;

ART. 2 - Il soggetto attuatore si impegna all'attuazione dell'intervento, di cui alle premesse, secondo le specifiche prescrizioni e condizioni riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria in data, alle relazioni tecniche ed elaborati grafici allegati, ed è soggetta alle norme della presente Convenzione, pena il non rilascio dell'agibilità dell'uso dell'area oggetto dell'intervento.

ART. 3 – Il soggetto attuatore si impegna ad attuare in conformità all'elaborato n. .. – Mitigazione e sistemazioni esterne - le opere di urbanizzazione ad uso pubblico e le opere di mitigazione necessarie ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.

ART. 4 – La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro 16 (sedici) mesi dall'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale e comunque dall'emissione del provvedimento finale unico, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del Consiglio Comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. L'eventuale proroga per l'inizio dei lavori non potrà superare i 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

ART. 5 Il soggetto attuatore, nel caso di eventuale alienazione delle aree e fabbricati interessati dall'intervento, o parti di essi, avrà obbligo a porre, ad a far porre, a carico degli acquirenti (o dagli aventi causa futuri) delle aree e/o immobili, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune di Sommacampagna (VR).

Il soggetto attuatore si impegna altresì a non modificare gli indici stereometrici (superficie di pertinenza dell'attività, superfici a verde e a parcheggi, ecc.) nonché la destinazione d'uso prevista nel progetto edilizio così come approvato in sede di Conferenza di Servizi Decisoria in

data Diverse utilizzazioni dovranno essere preventivamente richieste all'amministrazione comunale che valuterà, in ragione all'entità delle modifiche la necessità di intervenire con ulteriore variante ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e all'articolo 4 della L.R. 55/2012.

ART. 6 Il soggetto attuatore hanno l'obbligo di trascrizione della convenzione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari affinché siano note ai terzi le obbligazioni assunte. Il soggetto attuatore avrà obbligo di dare notizia al comune, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, di ogni trasferimento, allegando copia dell'atto di trasferimento

ART. 7 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico del soggetto attuatore.